

MAR 12 MAGGIO 2020

## **Proroghe scadenze autorizzazioni alla circolazione per emergenza Covid-19 – Circolare Direzione Generale Motorizzazione**

La Direzione Generale Motorizzazione con la **Circolare prot. 2999 dell'8 maggio 2020** ha aggiornato i termini di scadenza di procedimenti e documenti di circolazione, nonché l'elenco delle attività indifferibili presso gli uffici della Motorizzazione.

### **Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione**

Tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati, in **scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020**, conservano la loro validità **per i 90 gg. successivi** alla dichiarazione di **cessazione dello stato di emergenza**.

- **Estratti della carta di circolazione** rilasciati dall'UMC, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni.
- **Ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza**, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni.
- **Fogli di via**.
- **Autorizzazioni alla circolazione in prova**.

La proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

### **Differimento operazioni tecniche (REVISIONI)**

I veicoli soggetti a revisione o a visita e prova entro il **31 luglio 2020** sono autorizzati a circolare su strada fino al **31 ottobre 2020**.

**Vale per tutte le tipologie di veicoli?**

**SI** – la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni e pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.

**È obbligatorio presentare documenti?**

**NO** – la circolare specifica che la proroga è operante “ope legis”, per cui nessuna incombenza è richiesta a capo agli interessati.

**Se l'esito della precedente revisione era “da ripetere”?**

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.

**La proroga vale anche per le scadenze del “barrato rosa” e per la sostituzione dei serbatoi di GPL?**

Si – il medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del “barrato rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR, nonché alla sostituzione dei serbatoi GPL aventi scadenza successiva al **31 gennaio 2020**.

**Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla lettura completa della circolare.**

**Vedi la circolare**